



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BELISARIO, CAFORIO, CARLINO e LANNUTTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 APRILE 2009

Norme a sostegno dei lavoratori occupati nella produzione
di *fibres fiberfrax*

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge si intende provvedere ad adottare adeguate misure di sostegno e di tutela nei confronti dei lavoratori occupati nella produzione di fibre *fiberfrax*.

In particolare, il presente provvedimento è finalizzato ad estendere ai lavoratori addetti alla produzione di fibre *fiberfrax* i benefici previdenziali riconosciuti dalla legislazione vigente ai lavoratori esposti all'amianto, alla luce della nocività di tale fibra, desumibile anche dalla classificazione adottata dalle competenti sedi dell'Unione europea, in base alla quale il *fiberfrax* stesso è stato inserito nella categoria relativa alle «sostanze che devono essere considerate come se fossero cancerogene per l'uomo» - nonché dalle valutazioni espresse dall'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC), che ha considerato tale sostanza come potenzialmente cancerogena.

L'unico stabilimento in Italia in cui veniva lavorato il *fiberfrax*, elemento principale del materiale di coibentazione degli altoforni, è la Thermal Ceramics Italiana srl di Atella (Potenza), la quale ha cessato la sua attività.

Vale la pena sottolineare che le fibre *fiberfrax* sono presenti in tutta una serie di prodotti (materassini, pannelli, cementi, tessuti, corde, vernici, e così via) utilizzabili solo a fini industriali ed in particolare come isolanti termici o guarnizioni per forni, caldaie o nel settore aerospaziale e automobilistico. E va ricordato altresì che il *fiberfrax* non poteva essere venduto direttamente al pubblico, ma per solo uso professionale. Ora, tuttavia, il prodotto in questione sta uscendo dal mercato europeo perché riconosciuto dannoso per la salute e per l'ambiente.

La pericolosità delle fibre *fiberfrax* è stata confermata dall'Unione europea che ha provveduto ad inserirle nella categoria 2 («sostanze che devono essere considerate come se fossero cancerogene per l'uomo»), giudizio confermato dall'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) che ha ribadito la classificazione 2B «possibile cancerogenità per l'uomo»).

È comprovato del resto che le fibre ceramiche refrattarie (RCF) sono un potente agente che causa il mesotelioma e che c'è una chiara relazione tra la dose di esposizione e l'insorgere del mesotelioma in termini d'incidenza e tempo di latenza. I rischi per i lavoratori lungamente esposti durante la lavorazione del prodotto sono altresì confermati dal programma intensivo che l'Associazione europea delle industrie delle fibre ceramiche (ECFIA) ha promosso al fine di monitorare la concentrazione di polveri presso i produttori, come anche gli utilizzatori finali, con l'intento, all'epoca, di ridurre il più possibile l'esposizione dei lavoratori alle polveri. Uno studio dell'Istituto per l'occupazione e lo sviluppo della medicina di Stoccolma ha dimostrato che le fibre ceramiche in oggetto, proprio come l'amianto, causano nell'uomo disturbi della pleura. Il che ha peraltro spinto le autorità svedesi ad emanare per le RCF norme sul tipo di quelle adottate nei confronti dei lavoratori esposti all'amianto. Lo stesso sta accadendo nella legislazione francese.

Nel nostro ordinamento legislativo si deve ricordare che già con la legge 24 dicembre 2007, n. 244 - legge finanziaria per il 2008 - all'articolo 1, comma 241, si è provveduto ad istituire presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

(INAIL) un apposito Fondo, con contabilità autonoma, in favore degli eredi di soggetti deceduti per malattie derivanti dall'esposizione alla fibra *fiberfrax*, come pure per malattie asbesto-correlate, disciplinandone l'attività ed il funzionamento nei successivi commi da 242 a 246.

Alla luce di tale quadro complessivo è evidente la necessità, anche per ragioni di equità, di equiparare le tutele dei lavoratori coinvolti nella produzione di *fiberfrax* a quelle riconosciute ai lavoratori esposti all'amianto.

A tal fine, con l'articolo 1 del presente provvedimento si è provveduto ad estendere ai lavoratori impegnati nella produzione di fibre *fiberfrax* i benefici previsti della legislazione vigente a favore dei lavoratori esposti all'amianto, in base a quanto stabilito dall'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in modo tale da consentire agli stessi

lavoratori di accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale e al pensionamento anticipato.

Sebbene l'intervento legislativo qui previsto riguardi esclusivamente i lavoratori occupati nel citato stabilimento di Atella, l'unico appunto in Italia dove si lavorasse il *fiberfrax*, esso assume un carattere e un valore generale, perché discende da un principio universale di tutela della salute dei lavoratori esposti a rischi per la salute.

L'articolo 2 reca una disposizione di copertura finanziaria, in relazione alla quale appare opportuno precisare che l'intervento legislativo in questione riguarda esclusivamente un ristretto numero di lavoratori, occupati nello stabilimento di Atella prima della cessazione dell'attività di tale azienda, e conseguentemente gli oneri finanziari attinenti allo stesso risultano limitati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Trattamento straordinario di integrazione salariale e pensionamento anticipato ai lavoratori occupati nella produzione della fibra fiberfrax)

1. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, è estesa ai lavoratori occupati in imprese di produzione della fibra *fiberfax* che siano stati esposti in maniera continuativa alla fibra medesima per un periodo non inferiore a dieci anni.

2. I lavoratori di cui al comma 1 devono presentare la domanda di pensionamento anticipato di cui al citato articolo 13 della legge n. 257 del 1992 alla gestione previdenziale presso la quale sono iscritti entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La gestione previdenziale interessata verifica le domande di cui al comma 2 previo parere della competente azienda unità sanitaria locale (ASL) entro e non oltre i tre mesi successivi al termine di cui al medesimo comma 2. Decorso tale termine, ove la domanda non risulti respinta per iscritto, la stessa si intende accettata con la conseguente maturazione in capo al lavoratore dei benefici di legge.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in un milione di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede me-

dante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

